



Ufficio: DAR/DMS Roma, 15/07/2025
Protocollo: 202506568/AG
Oggetto: Scadenza triennio 2023-2025 - Nuova Delibera CNFC per il recupero debito formativo ECM e in materia di "crediti compensativi".
Circolare n. 15431
SS
9.5
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL
COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Stata per terminare il triennio ECM 2023-2025: mancano circa sei mesi al 31 dicembre 2025.

La CNFC ha pubblicato una nuova Delibera 1/2025 per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi" relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.

In allegato alla Delibera è stato pubblicato il materiale informativo che illustra le relative modalità e gli strumenti a disposizione nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Si fa seguito alle recenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alle circolari [n. 14942 del 17.05.2024](#) e [n. 14718 del 21.11.2023](#), per fornire i seguenti aggiornamenti in vista dell'approssimarsi della **scadenza del triennio ECM 2023-2025** (fissata al **31 dicembre p.v.**).

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nella riunione del 3 luglio u.s., con la **Delibera n. 1/2025**, ha stabilito alcune nuove regole per il **recupero del debito formativo 2020/2022** e in materia di **"crediti compensativi" relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.**

In allegato alla Delibera è stato pubblicato il relativo materiale informativo per illustrare le relative modalità e gli strumenti a disposizione nel **portale del Co.Ge.A.P.S.** come di seguito rappresentati.

1. Recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e spostamento crediti **– Art. 1 Delibera n. 1/2025**

Con la citata delibera (vedi precisamente l'art. 1), la CNFC ha definito le **modalità per effettuare lo spostamento di crediti ECM al triennio 2020/2022, al fine di regolarizzare la relativa posizione formativa.**

La Commissione ha **confermato** che l'**acquisizione dei crediti** formativi relativi al triennio 2020-2022 è **consentita fino al 31 dicembre 2025.**

Inoltre, la possibilità di **spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S.** è stata prorogata **fino al 30 giugno 2026.** Ciò in quanto la normativa ECM prevede che i **Provider** abbiano **90 giorni di tempo** dalla data di fine dell'evento formativo **per inviare** all'Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. la **rendicontazione** degli eventi formativi tempistica fissata dalla per la rendicontazione.

All'interno del sopraindicato materiale informativo sono disponibili apposite [slide illustrative predisposte dall'AGENAS.](#)

2. Crediti compensativi trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 – Art. 2 **Delibera n. 1/2025**

Nell'art. 2 della medesima Delibera sono illustrate le regole in materia di “crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, che sono crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale che possono essere finalizzati alla compensazione dei debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile e sono conseguibili fino al 31/12/2028”

La CNFC ha specificato che, ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma COGEAPS, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

In merito, si segnala che le relative modalità operative sono dettagliate nell'Appendice operativa della Delibera stessa e attraverso specifiche [slide illustrative predisposte dall'AGENAS](#) tra il citato materiale informativo.

3. Bonus certificabili – Art. 3 Delibera n. 1/2025

Infine, la Commissione ha stabilito che i professionisti certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 otterranno un **bonus extra di 20 crediti** che sarà imputato **al triennio in corso 2023-2025** e un **ulteriore bonus extra di 20 crediti** da imputarsi **al triennio 2026/2028.**

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio. Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti

dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Nel citato materiale informativo sono disponibili apposite [slide illustrative predisposte dall'AGENAS](#).

In generale, si rammenta che la **partecipazione alle attività formative ECM**, oltre che **obbligo giuridico**, costituisce **requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in quanto presupposto per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale**. Conseguentemente, sul farmacista incombe l'onere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività. In conformità al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i. con l'art. 21 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, gli **Ordini territoriali sono tenuti a vigilare** sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo, a certificare il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale e, infine, ad attestare, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati.

Peraltro a seguito dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e s.m.i., a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, l'**efficacia delle polizze assicurative** (di cui all'articolo 10 della L. n. 24/2017) è condizionata all'assolvimento, in **misura non inferiore al 70%** (settanta per cento), **dell'obbligo formativo** individuale dell'ultimo triennio ECM (N.B. attenzione anche all'esenzione automatica dei professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria e l'obbligo del singolo sanitario di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il citato portale COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM - cfr. circolari federali [n. 15329 del 2.5.2025](#), [circolare federale n. 14718 del 21.11.2023](#) e [n. 14162 del 2.1.2023](#))

Si precisa che la Federazione con nota separata sta trasmettendo a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali la **situazione formativa dei propri iscritti all'Albo**, al fine di favorire il lavoro degli Ordini stessi nell'analisi della relativa certificabilità.

D'altronde, in conformità al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i. con l'art. 21 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, gli **Ordini territoriali sono tenuti a vigilare sul corretto assolvimento dell'obbligo formativo ECM** da parte degli iscritti, a certificare il pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale e, infine, ad attestare, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati.

Alla luce dell'avvicinarsi del **termine del 31 dicembre 2025** fissato per la conclusione del **triennio ECM 2023-2025** e per conseguire i crediti utili a sanare la posizione formativa ECM come sopra illustrati, si raccomanda a tutti i Presidenti di voler assicurare la massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)